



COMUNE DI PALERMO  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI,  
PATRIMONIO E PARTECIPATE  
Il Ragioniere Generale  
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO  
[ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it)  
Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti  
A Uffici e Servizi

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Art. 153, comma 1, D.L. 34/2020. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973.

Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, supplemento ordinario n. 21, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".


Detto decreto all'art. 153, comma 1 dispone "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".

Pertanto è stata decretata, per il periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del Dl 18/2020 (vale a dire, dall'8 marzo al 31 agosto 2020 ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020), la non applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, ovvero la sospensione della «*verifica di inadempienza*» per pagamenti -a qualunque titolo -di importo superiore a cinquemila euro.

Ne consegue che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento.

La regola vale anche per le verifiche già effettuate prima dell'intervallo temporale interessato dalla sospensione, di tal che le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto, a condizione che l'agente della riscossione non abbia già notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile



Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005